

RASSEGNA STAMPA

CODICE APPALTI

Codice Appalti, novità radicali sugli incentivi ai tecnici della PA

www.ediltecnico.it del 5/04/2016

Progettisti interni alla PA: esclusione dell'incentivo 2% per la manutenzione

www.lavoripubblici.it del 5/04/2016

Appalti, una riforma rivedibile

Italia Oggi pag. 35 del 5/04/2016

EDILIZIA

Regolamento edilizio unico: dalla molteplicità alla semplificazione

www.ediltecnico.it del 5/04/2016

PROFESSIONI

Competenze professionali: il Cni fa chiarezza sugli ingegneri junior

www.ediltecnico.it del 5/04/2016

AGENZIA DELLE ENTRATE

Imposta del 5% per i forfetari

Il Sole 24 ore pag. 41 del 5/04/2016

Regime forfettario trasparente

Italia Oggi pag. 1 del 5/04/2016

Regime forfettario per imprenditori e professionisti: chiarimenti dalle Entrate

www.lavoripubblici.it del 5/04/2016

SCUOLA

Its, la scommessa del governo

Italia Oggi pag. 46 del 5/04/2016

CASSE

Credito d'imposta da dirottare

Italia Oggi pag. 28 del 5/04/2016

5 aprile 2016, 08:02

Codice Appalti, novità radicali sugli incentivi ai Tecnici della PA

Il nuovo Codice Appalti ha ridotto l'incentivo ai progettisti dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a non più del 2%, norma che ha provocato proteste delle Pubbliche Amministrazioni. Per questo, è stata presentata un'interrogazione [...]

Il nuovo Codice Appalti ha ridotto l'incentivo ai progettisti dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni a non più del 2%, norma che ha provocato proteste delle Pubbliche Amministrazioni. Per questo, è stata presentata un'interrogazione parlamentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Si è mossa anche la Corte dei Conti che ha chiarito che **gli incentivi non possono essere erogati ai dipendenti degli uffici tecnici per tutte le attività di manutenzione anche straordinaria.**

Leggi ***Nuovo Codice Appalti, STOP incentivi alla progettazione***

Clicca qui per scaricare il testo del Codice Appalti approvato il 3 marzo in CdM.

Di seguito il contributo di *C. Dall'erba* autore di *Ilpersonale.it*.

Incentivi Tecnici PA: la Corte dei Conti e il Codice Appalti

Vi sono radicali novità per gli **incentivi per i tecnici della PA**: nel corso del mese la materia dovrebbe essere radicalmente riformata dal nuovo codice degli appalti e la sezione autonomie della **Corte dei Conti** ha chiarito che **le incentivazioni non possono essere erogate ai dipendenti degli uffici tecnici per tutte le attività di manutenzione**, ivi comprese quelle straordinarie.

E' stato ribadito dai giudici contabili che le amministrazioni locali non possono erogare compensi ai propri dipendenti per le attività svolta a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n.90/2014 se non hanno adeguato i propri regolamenti alle novità contenute in tale provvedimento. Si deve aggiungere che a seguito della riforma del **codice appalti** si imporrà alle amministrazioni pubbliche una ulteriore modifica regolamentare.

Occorre aggiungere che stiamo attendendo le indicazioni della sezione autonomie per chiarire se è possibile remunerare le altre attività (con particolare riferimento al RUP ed ai suoi collaboratori) nel caso in cui la progettazione sia stata realizzata all'esterno dell'ente, cioè da parte di professionisti privati.

Le manutenzioni

Ecco il principio di diritto affermato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 10 dello scorso 23 marzo: *"la corretta interpretazione dell'art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, alla luce delle*

disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n. 11/2016, è nel senso dell'esclusione dall'incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria". E' opportuno ricordare che i principi di diritto affermati dalle sezioni autonomie e riunite di controllo della Corte dei Conti hanno un carattere vincolante per tutti i pareri resi dalla magistratura contabile.

La deliberazione arriva a questa conclusione, che può essere definita come restrittiva, sulla base delle seguenti argomentazioni:

1. il **divieto di incentivazione delle manutenzioni** è stato introdotto dal d.l. n. 90/2014;
2. in precedenza però il "consolidato orientamento delle sezioni regionali di controllo in sede consultiva aveva escluso dal novero delle attività incentivabili la manutenzione ordinaria ed aveva riconosciuto il predetto emolumento solo a favore delle attività di manutenzione straordinaria, purchè si fosse resa necessaria un'attività di progettazione";
3. con la nuova disposizione "è stato **limitato l'ambito dei destinatari** del nuovo fondo... confinandolo alle figure professionali espressamente individuate dalle norme con esclusione di quelle aventi qualifica dirigenziale";
4. la deliberazione chiarisce che "la corresponsione dell'incentivo è stata prevista a **vantaggio esclusivo dei soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di progettazione** non rientranti fra le competenze della qualifica funzionale ricoperta, al fine di riconoscere un differenziale retribuito connesso al maggior carico di lavoro e di responsabilità assunto dai dipendenti dei ruoli tecnici per lo svolgimento di tali attività";
5. siamo in presenza di una disposizione che è dettata "non solo con una **finalità di contenimento della spesa** ma anche di una sua razionalizzazione";
6. il dettato normativo "non lascia spazio ad altri criteri per così dire sussidiari, che finirebbero inevitabilmente per alterare la *voluntas legis* espressa in modo inequivoco dal tenore letterale delle disposizioni".

Si è arrivati alla citata deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti per sciogliere i contrasti interpretativi sorti tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti a seguito della esclusione contenuta nel nuovo testo dell'articolo 93 del d.lgs. n. 163/2006 per come modificato dal d.l. n. 90/2014.

In particolare, numerose sezioni hanno ritenuto che la disposizione è tassativa nell'escludere gli **incentivi per i tecnici** per le attività di manutenzione, ivi compresa quella straordinaria (ex pluris le sezioni della Toscana e dell'Umbria). Altre, quelle delle Marche e della Lombardia, hanno invece ritenuto che la nozione di opere pubbliche comprende anche le manutenzioni straordinarie precedute dalla progettazione.

Il Nuovo Codice Appalti

Entro il prossimo 18 aprile dovrebbe entrare in vigore il **nuovo codice appalti**, che sarà emanato in applicazione della delega contenuta nella legge n. 11/2016 "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

La legge delega a monte del **nuovo codice appalti** espressamente stabilisce, punto rr, la **revisione delle**

disposizioni sugli incentivi del personale, con il superamento della possibilità di erogare compensi per le attività di progettazione svolte dai dipendenti dell'ente per cercare di rendere migliore la qualità tecnica dei progetti. Dal che dovrebbe conseguire la incentivazione solamente delle attività di supporto amministrativo.

La deliberazione n. 10/2016 della sezione autonomie della Corte dei Conti fa riferimento a questo provvedimento, ancorchè emanando, ed al dettato della legge delega per sostenere la propria scelta restrittiva nella esclusione dei tecnici dipendenti degli enti pubblici dalla incentivazione per lo svolgimento di attività qualificate come manutenzione straordinaria, anche se precedute dalla progettazione.

Adempimenti delle Amministrazioni

Tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i comuni e gli altri enti locali devono **adeguare il proprio regolamento alle novità introdotte dal legislatore** con il d.l. n. 90/2014. E' questa una condizione indispensabile, ancorchè non fissata direttamente ed esplicitamente da parte del legislatore, per potere erogare compensi ai propri dipendenti per le attività svolte dai tecnici per la realizzazione di opere pubbliche.

In questa direzione va la citata deliberazione della sezione autonomie espressamente ci dice che "resta ferma la necessità per gli enti locali di adeguare tempestivamente la disciplina regolamentare in materia, nella quale peraltro trova necessario presupposto l'erogazione dei predetti incentivi".

Occorre aggiungere che si deve anche dare corso alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per fissare le quote dei compensi spettanti alle singole figure professionali.

Si deve ricordare che, sulla base delle novità che saranno introdotte dal nuovo codice degli appalti, le amministrazioni dovranno redigere un nuovo regolamento per la incentivazione dei tecnici.

Fino all'adozione del regolamento, i compensi per le attività svolte successivamente alla entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 **non possono essere erogati**. Le Corti dei Conti ci hanno detto in modo consolidato che in questi casi si applica il principio cd di competenza, per cui la erogazione dipende dal momento in cui l'attività è svolta e non da quello in cui viene erogato il compenso. Sulla base di questo principio, le attività svolte precedentemente alla novella legislativa possono essere remunerate e così anche quelle svolte dai dirigenti.

Ricordiamo che **il nuovo testo ha escluso la possibilità di remunerare le attività di progettazione di strumenti urbanistici svolte dai dipendenti dei comuni**.

La contrattazione collettiva decentrata integrativa è chiamata a disciplinare unicamente i seguenti aspetti:

1. la quantificazione della ripartizione delle risorse tra le varie figure professionali previste dal legislatore (con la destinazione ad economie di bilancio dei compensi destinati ad attività che non sono state svolte da personale dell'ente);
2. la eventuale introduzione di tagli al salario premiante (indennità di risultato e produttività) per i dipendenti che riscuotono compensi per la realizzazione di opere pubbliche.

Articolo tratto da *Ilpersonale.it*

Publicato da **Redazione Tecnica** il **5/04/2016** in APPALTI

Tags: codice appalti

Indirizzo dell'articolo originale: <http://www.ediltecnico.it/39196/codice-appalti-novita-radicali-sugli-incentivi-ai-tecnici->

Progettisti interni alla PA: esclusione dell'incentivo 2% per la manutenzione

05/04/2016



La Corte dei conti, sezione delle autonomie, con la **deliberazione n. 10/SEZAUT/2016/QMIG depositata il 23/03/2016**, avente per oggetto "Questione di massima sulla corretta interpretazione dell'articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n. 11/2016" ha pronunciato il seguente principio di diritto: *"la corretta interpretazione dell'articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n.11/2016, è nel senso dell'esclusione dall'incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria"*. ha chiarito che **le nuove disposizioni introdotte dal legislatore escludono tout court la riconoscibilità dell'incentivo alla progettazione nei confronti di tutte le attività qualificabili come manutentive**, senza differenziazioni di sorta ed a prescindere dalla progettazione, che, come è stato già precisato, risulta strettamente connessa alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria.

La pronuncia della Corte dei Conti nasce dalla richiesta di parere, articolata in tre quesiti dal Comune di Ferrara, volta a conoscere l'avviso della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in ordine alla corretta interpretazione dell'art.93, comma 7-ter, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 a seguito delle modifiche recate dagli articoli 13 e 13-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla l. n.114/2014.

Nel parere della Corte dei Conti viene precisato che *"Alla luce del quadro normativo di riferimento appare evidente come il legislatore, sia in seguito intervenuto a modificare profondamente la disciplina degli incentivi alla progettazione, ridefinendone gli ambiti di*

operatività, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo" ma, anche, che appare evidente come "le disposizioni introdotte dal Dl 90/2014 e dalla relativa legge di conversione, mirano non solo a una finalità di contenimento della spesa ma anche a una sua razionalizzazione" come, per altro, è possibile rilevare dall'articolo 1, comma 1, lettera rr) della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 concernente la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti e concessioni e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il criterio di delega enunciato alla citata lettera "rr" prevede la destinazione del 2% dell'importo posto a base di gara non più alla remunerazione delle fasi della progettazione, quanto piuttosto a beneficio delle fasi della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi, con particolare riferimento ai profili dei tempi e dei costi, allo scopo di incentivare la realizzazione dell'opera a regola d'arte e nei tempi previsti dal progetto, senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera.

Tale nuovo principio esposto nella citata lettera rr) cn cui viene esclusa l'applicazione degli incentivi alla progettazione, trova conferma negli articoli da 21 a 27 dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2016, di prossima approvazione.

La Corte dei Conti, per ultimo, precisa che la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna dovrà attenersi al principio enunciato alla deliberazione in argomenti, alla quale dovranno conformarsi tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213/2012.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Il parere del Consiglio di stato sul regolamento con il nuovo codice dei contratti pubblici

Appalti, una riforma rivedibile

Più trasparenza sulle trattative e rigore nei controlli

DI ANDREA MASCOLINI

Valutare la reintroduzione del limite del 30% per il subappalto; rendere vincolante la qualificazione delle imprese di costruzioni con il sistema delle attestazioni Soa evitando la qualificazione gara per gara; garantire più concorrenza e trasparenza nelle trattative private sotto soglia Ue e nelle gare informali nei contratti esclusi; più rigore sui requisiti morali; approvare tempestivamente e in maniera coordinata i 50 provvedimenti attuativi previsti dal nuovo codice, sotto la guida della cabina di regia della presidenza del Consiglio. Sono questi alcuni dei numerosi rilievi contenuti nel corposo parere, favorevole con osservazioni, emesso il 1° aprile dal Consiglio di stato (n. 855, di 228 pagine) riguardante lo schema di nuovo codice dei contratti pubblici sul quale si attendono adesso i pareri delle commissioni parlamentari (il via libera definitivo dovrà avvenire il 18 aprile).

Nel documento i giudici rilevano la presenza di numerosi «refusi, aporie e duplicazioni di norme», mancanze di coordinamento e di abrogazione di norme ancora in vigore, oltre a scelte di merito in alcuni casi non coerenti con la delega della legge n. 11/2016. Per quel che riguarda

i numerosi provvedimenti attuativi contemplati nel nuovo codice, l'auspicio è che si arrivi a un varo tempestivo, ordinato e coordinato per evitare incertezze. Per fare questo il Consiglio di Stato individua nella cabina di regia della presidenza del Consiglio l'organo più idoneo al coordinamento di questa delicatissima fase. Successivamente il parere suggerisce anche di raccogliere in testi unici (del Mit e dell'Anac) gli atti attuativi emanati. Nel merito il parere ritiene che vi potrebbero essere norme in violazione del divieto di gold plating (ad

esempio il limite del 30% per le opere specialistiche e il divieto di utilizzo dell'avvalimento nei contratti per il settore dei beni culturali), nonché disposizioni che devono essere recepite in modo più rigoroso (la disciplina dei contratti esclusi per i quali non viene più inserito l'obbligo

di consultare almeno 5 operatori nelle gare informali). Il parere ritiene inoltre in contrasto con la delega (lettera ii) dell'art. 1, comma 1 della legge 11) la riduzione del numero dei soggetti da invitare alle procedure negoziate senza bando di gara al di sotto delle soglie Ue (oggi almeno 10 o 5, a seconda delle sub-soglie), portati a cinque o a tre. Per i magistrati di palazzo Spada è poi necessario ridurre «rapidamente» il numero delle stazioni appaltanti: «occorrono «amministrazioni» di adeguate dimensioni, con un corpo di dipendenti specificamente dedicato, formato e costantemente

aggiornato». Per rendere effettivo il principio della centralità e qualità della progettazione il Consiglio di Stato invita ad emanare celermente i provvedimenti attuativi sui livelli di progettazione e i requisiti dei progettisti, ma anche a citare espressamente i casi in cui non si affidano i lavori sulla base del progetto esecutivo. Sul tema della qualificazione il parere chiede di rendere esplicito che sopra i 150 mila euro la Soa è obbligatoria e non è dato procedere con qualificazione gara per gara. Sui requisiti morali dei concorrenti il parere invita ad un maggior rigore ampliando le condanne penali ad effetto escludente e ripescando fattispecie escludenti previste dal vecchio codice. Sul subappalto si invita il governo a reintrodurre il limite del 30%, previsto invece solo per le opere superspecialistiche. Per i «settori speciali» il parere apprezza la scelta di estendere ad essi le norme sulla nomina delle commissioni giudicatrici, sulla trasparenza degli atti e sul dibattito pubblico (disci-

plina che in via generale deve essere subito resa obbligatoria). Sulla disciplina degli affidamenti in house si invita ad un attento coordinamento con la normativa in itinere sulle società pubbliche. Sui criteri di aggiudicazione il parere evidenzia come non sia del tutto corretto fare riferimento alla sola nozione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dal momento che nella direttiva ci si riferisce a un criterio più ampio comprendente anche i criteri basati sul rapporto/qualità prezzo e quelli fondati sul prezzo più basso. Per il Consiglio di stato è poi discutibile la scelta di avere inserito il rating di legalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa dal momento che si tratta di requisito soggettivo del concorrente.

— © Riproduzione riservata —



Il testo del parere
sul sito www.italiaoggi.it/documenti

5 aprile 2016, 07:35

Regolamento edilizio unico: dalla molteplicità alla semplificazione

Nuovo Regolamento edilizio unico: è tempo per tutti i Comuni italiani di adeguarsi alle definizioni che troveranno posto in questo contenitore omogeneo. La bozza di regolamento unico è stata diffusa [...]

Nuovo Regolamento edilizio unico: è tempo per tutti i **Comuni** italiani di **adeguarsi** alle definizioni che troveranno posto in questo contenitore omogeneo. La bozza di regolamento unico è stata diffusa nelle scorse settimane: per ogni singola amministrazione non resta che verificare quale distanza corre tra il proprio regolamento edilizio e il modello.

La approvazione del Regolamento edilizio unico è certamente un tassello rilevante all'interno del più ampio quadro dell'agenda per semplificazione per il triennio 2015-2017, che punta molto anche sull'unificazione delle diverse procedure in campo edilizio. L'approvazione del Regolamento unico è in ritardo sul calendario dell'agenda: il via libera ai Comuni doveva essere dato entro lo scorso mese di novembre. Al momento una **prima serie di definizioni** è già stata messa a punto e approvata nel tavolo tecnico a cui partecipano, oltre al dipartimento della Funzione pubblica anche il ministero Infrastrutture e tutte le Autonomie. La versione finale del regolamento dovrà poi essere approvata in Conferenza unificata, una volta completata la redazione di tutte le parti del regolamento.

“La svolta ottenuta sul **Regolamento Edilizio** è un importante passo sulla strada della buona semplificazione e ci auguriamo dunque che venga approvato al più presto” affermava in questo senso lo scorso mese Vito Panzarella, segretario di Feneal Uil Nazionale.


Ricordiamo che il regolamento edilizio si configura come lo **strumento con cui ogni Comune regola l'attività di costruzione sul proprio territorio**, indicando le prescrizioni progettuali e costruttive che meglio si conformano alla realtà locale. Ad ogni Comune viene pertanto lasciata una diffusa libertà di regolamentazione dal momento che l'attività costruttiva rientra in quel “governo del territorio” che è materia in cui le Regioni e le Autonomie locali conservano rilevanti poteri.

Una analisi del *Sole 24 Ore* verifica quelli che sono gli **aspetti comuni ai regolamenti di un campione di città capoluogo di provincia**: all'interno è possibile cogliere le differenze per le singole definizioni. Le descrizioni di superficie coperta a Bologna, Cagliari e Roma non sono proprio coincidenti con quella dei regolamenti tipo, ma se ne discostano per rari e sparuti particolari. In altre città la distanza invece aumenta: soprattutto a Palermo, Torino e Venezia, dove ora le descrizioni del parametro elencano le diverse parti dell'immobile le cui superfici concorrono a formare quella coperta.

Anche l'esame delle altre tipologie di **superficie** mostra che la necessità di adattamento alle nuove descrizioni delle grandezze varia in maniera consistente da città a città. A Milano, ad esempio, la definizione di superficie lorda è molto specifica ed elenca anche gli elementi che vi rientrano, mentre il regolamento vigente non definisce la superficie utile. Anche per le altre definizioni lo scarto differisce da Comune a Comune. Nel caso del volume totale, per esempio, dalla definizione futura Bologna si discosta poco, mentre Napoli, Bari e Palermo sono molto più lontane.

È probabile che, viste le grandi differenze, in numerosi casi i criteri per la determinazione quantitativa dei parametri che ora sono parti importanti delle definizioni possano essere riportati in testi allegati ai nuovi regolamenti. Con l'approvazione del testo completo del regolamento in conferenza unificata, verranno stabiliti anche i margini di libertà e di movimento dei Comuni sui singoli punti (definizioni comprese).

Ricordiamo che i Comuni sono tenuti ad adottare il Regolamento unico entro i termini che saranno stabiliti mediante gli accordi in sede di Conferenza unificata. L'adozione si configura non derogabile: il Regolamento tipo costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali da applicare con uniformità sull'intero il territorio nazionale.



Publicato da Redazione Tecnica il 5/04/2016 in EDILIZIA

Tags: regolamento edilizio unico, semplificazione edilizia

Indirizzo dell'articolo originale: <http://www.ediltecnico.it/39206/regolamento-edilizio-unico-dalla-molteplicita-semplificazione/>

4 aprile 2016, 06:30

Competenze professionali: il CNI fa chiarezza sugli ingegneri junior

Un recente comunicato del CNI cerca di comporre un chiarimento (che anche un documento programmatico) in merito al vessato tema dell'ampiezza delle competenze degli ingegneri junior (primo livello, laurea triennale) [...]

Un recente comunicato del **CNI** cerca di comporre un chiarimento (che anche un documento programmatico) in merito al vessato tema dell'**ampiezza delle competenze** degli **ingegneri junior** (primo livello, laurea triennale) anche alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali.

La premessa: la sentenza del Consiglio di Stato

Ma in quali limiti si imbattono gli ingegneri junior nella partecipazione alle **gare d'appalto**? Lo ha definito con una certa precisione il **Consiglio di Stato** mediante la **sentenza del 25 febbraio 2016, n. 4776**. Nel testo della pronuncia i giudici hanno ricordato che l'art. 46 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 determina che gli **ingegneri junior** (ovverosia quelli con laurea triennale e iscritti nella sezione B dell'Albo) **possano collaborare con gli ingegneri della sezione A** (cioè con quelli che hanno completato il ciclo di studi) ma solo nel settore delle opere edili. **Gli ingegneri junior hanno competenze proprie solo in materia di edilizia privata**. La progettazione di opere per la difesa del suolo, le depurazioni e gli impianti civili per l'ambiente e il territorio sarebbero invece di esclusiva competenza degli ingegneri iscritti nella sezione A. Per tali attività pertanto (ed in base all'art. 45 del decreto sopramenzionato), non è prevista nessuna attività di collaborazione o concorso.

Il punto di vista del CNI

A chiarire il senso della pronuncia e più in generale i margini disciplinari di un tema piuttosto delicato e dibattuto è la consigliera del **Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI)**, **Ing. Ania Lopez**: "Dare oggi un'interpretazione equilibrata delle competenze degli ingegneri di primo livello – spiega il consigliere – è **arduo e complesso**. Purtroppo il percorso universitario triennale non ha sortito gli effetti sperati. **I laureati di primo livello in ingegneria non hanno trovato, come si auspicava, uno sbocco professionale nell'Industria**. Tuttavia, i nostri colleghi sono riusciti a portare avanti la professione, anche in autonomia".

Leggi anche l'articolo **Competenze: gli ingegneri possono essere direttori tecnici in imprese di restauro?**


L'Ing. Lopez concentra la sua attenzione, in ulteriore istanza, sugli effetti che la crisi ha scaricato su tali figure professionali: "Le ricerche del Centro Studi del CNI presentate nell'ultima Assemblea Nazionale, lo scorso 4 marzo a Bologna, indicano come ci sia stato un rallentamento dell'incremento degli iscritti della sez.B. Risulta altamente probabile che su questo rallentamento abbia influito la crisi degli ultimi anni, innescando un effetto di scoraggiamento ad iscriversi all'Albo. Nonostante il livello quantitativo dell'insegnamento nei corsi di Ingegneria in Italia continui ad essere elevato, occorre fare i conti con un mercato che lascia meno spazio, rispetto al passato, ai professionisti. È complicato immaginare di costruire percorsi esattamente tarati sulle domande provenienti dal mercato, perché nei fatti questa richiesta non solo è ridotta e impalpabile, ma anche molto mutevole in termini di know-how specifico richiesto. A nostro avviso, **occorre affrontare la questione con flessibilità** e, soprattutto, con un confronto aperto tra tutte le parti interessate, non escludendo di poter

apportare correttivi al sistema attuale".

Ingegneri: una valutazione sulla struttura dei percorsi universitari

Ma quali sono le azioni realisticamente effettuabili in termini di percorsi universitari? A parere dell'Ing. Lopez "la giurisprudenza offre degli elementi di ambiguità. Il CNI, proprio al fine di eliminare tali ambiguità, ha ipotizzato una diramazione del percorso triennale in due distinti indirizzi: laurea di primo livello professionalizzante, per coloro che avessero intenzione di procedere, subito dopo il conseguimento del titolo, alla ricerca di un'occupazione; laurea di primo livello propedeutica, per coloro che, invece, fossero intenzionati al prosieguo del percorso formativo universitario ed al conseguimento della laurea magistrale. Del resto oggi l'Europa ci richiama ad una revisione dei percorsi formativi universitari in sintonia con le politiche comunitarie".

Il CNI ha espresso il suo autorevole punto di vista anche su un altro tema caldo per le professioni tecniche, quello delle tariffe professionali: approfondisci la questione nell'articolo intitolato Tariffe professionali, CNI: necessari standard di prestazione.



Publicato da Redazione Tecnica il 4/04/2016 in PROFESSIONI

Tags: cni, competenze professionali, ingegneri

Indirizzo dell'articolo originale: <http://www.ediltecnico.it/39176/competenze-professionali-cni-fa-chiarezza-sugli-ingegneri-junior/>

Agenzia delle Entrate. Diffusa la circolare sui vantaggi per chi passa dai minimi o dal regime ordinario al nuovo sistema agevolato

Imposta del 5% per i forfetari

Imprese e professionisti possono fruire della sostitutiva ridotta per i primi cinque anni

Gian Paolo Tosoni

I contribuenti minimi che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono dal 1° gennaio 2016 revocare l'opzione e accedere al **regime forfetario** come pure chi ha iniziato la attività nel 2015 adottando il regime dei minimi può transitare nel medesimo regime forfetario; queste precisazioni sono contenute nella circolare n. 10/E, emanata ieri dall'agenzia delle Entrate. In entrambe le ipotesi i nuovi contribuenti forfetari possono applicare sul reddito l'imposta sostitutiva del 5%, fino al compimento del quinquennio (articolo 1, comma 65, legge n. 190/2014). Quale sia la revoca dell'opzione da parte di contribuenti che avevano optato per il regime ordinario e che nel corso del 2016 hanno emesso fattura con Iva, essi possono procedere mediante nota di accredito (come previsto dall'articolo 26 del Dpr n. 633/72) alla rettifica della fattura con restituzione dell'imposta al mittente/cessionario. Per sanare l'indebita applicazione dell'Iva c'è tempo fino al 16 maggio termine per la liquidazione periodica immediatamente successivo, alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia della circolare n. 10/E.

C'è poi la questione relativa ai contribuenti che hanno iniziato l'attività precedentemente al 2015 adottando il regime di vantaggio (articolo 27, decreto legislativo n. 98/2011) cosiddetto regime dei minimi e che vorrebbero transitare in quello forfetario applicando fino alla fine del quinquennio l'imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento. L'Agenzia ricorda che il comma 87 del-

IL CASO PARTICOLARE

I contribuenti che hanno adottato il regime dei minimi prima del 2015 non possono cambiare

l'articolo 1, della legge n. 190/2014 prevede che coloro che applicavano il regime dei minimi al 31 dicembre 2014, potevano applicare le regole del

comma 65 della legge n. 190/2014 (riduzione del reddito nella misura di un terzo) e che possono continuare ad applicare l'agevolazione (imposta sostitutiva nella misura del 5%, fino alla fine del quinquennio). Non è contemplata l'ipotesi in cui un soggetto abbia applicato il regime dei minimi ad esempio per tre anni fino al 2015 compreso e ora voglia transitare in quello forfetario.

La circolare esamina il nuovo regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014 e integrato dalla legge n. 208/2015, commi III e seguenti, in vigore dal 1° gennaio 2015 per le persone fisiche che svolgono attività di impresa e di lavoro autonomo di piccole dimensioni. Si tratta di un regime naturale per i contribuenti che abbiano i requisiti previsti e che non ricadano nelle cause di esclusione; si tratta di un regime senza limiti temporali. Per quanto riguarda il limite di ricavi che dal 2016 è stato aumentato, in presenza di multiattività rientranti in più settori, si deve fare riferimento all'ammontare più elevato. In ordine al limite delle spese per lavoro dipendente che non deve superare l'importo di 5 mila euro annui, vi concorrono anche quelle corrisposte per il lavoro svolto dai familiari (articolo 60 del Tuir). In ordine al costo dei beni strumentali che non deve superare l'importo di 20 mila euro alla fine dell'esercizio, l'Agenzia precisa che tutti i beni a uso promiscuo (auto, vetture, telefonia) vengono assunti nella misura del 50 per cento. Il costo dei beni strumentali è assunto al netto dell'Iva ancorché non detratta e non si considerano quelli di valore non superiore a 516,45 euro. Fra le cause di esclusione al nuovo regime vengono ricordati i regimi speciali Iva o i regimi forfetari di determinazione del reddito i quali precludono il forfait anche per le attività gestite in modo ordinario; ad esempio chi gestisce una tabaccheria non può applicare il regime forfetario per il commercio di altri beni. Unica eccezione l'agricoltura qualora l'attività rientri nel reddito agrario in base all'articolo 32 del Tuir. Ad esempio un imprenditore agri-

I chiarimenti delle Entrate

01 | L'ACCESSO

I contribuenti che iniziano una attività hanno l'obbligo di darne comunicazione con il modello AA9/12 (sanzione da euro 250 a euro 2.000 in caso di omissione). Nessun obbligo per i soggetti già in attività

02 | CAMBIO DI REGIME

I contribuenti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario oppure, che avendo iniziato l'attività avevano scelto il regime di vantaggio, possono transitare nel regime forfetario

03 | NOTE DI VARIAZIONE IVA

I soggetti che nei primi mesi del 2016 hanno applicato l'Iva nelle fatture e successivamente hanno scelto il regime forfetario, possono emettere la nota di variazione Iva entro il 16 maggio 2016

04 | FATTURE INCASSATE

Le fatture incassate dopo la fuoriuscita dal regime forfetario non devono essere integrate con l'Iva in quanto l'operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura

05 | RETTIFICA DETRAZIONE

Il rimborso della eventuale eccedenza a credito non è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 30 del Dpr 633/1972. Devono, invece, essere rispettate le modalità di cui all'articolo 38-bis

06 | BENI PROMISCUI

I beni utilizzati promiscuamente concorrono alla formazione del limite (20 mila euro a fine esercizio) riferito all'acquisto di beni strumentali, nella misura del 50%, indipendentemente dalle diverse percentuali contenute nel Tuir

07 | COMPENSI AI DIPENDENTI

Nel calcolo del limite di 5 mila di compensi erogati per lavoro dipendente concorrono anche le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari

08 | REGIMI SPECIALI

Il regime forfetario è incompatibile anche con il regime di tassazione agevolata "patent box" per i redditi derivanti dall'utilizzo delle opere di ingegno e simili

colo può applicare il regime forfetario per la attività di agronomo o veterinario.

Fra le cause di esclusione viene fra le l'altro ricordata la partecipazione in società di persone o a responsabilità limitata trasparente la cui incompatibilità non si verifica se la partecipazione venga ceduta prima della fine del periodo di imposta.

La scelta del regime forfetario deve essere comunicata in sede di inizio attività nel modello AA9/12, pur non avendo valore di opzione trattandosi del regime naturale, ma è prevista una sanzione da 250 a 2 mila euro in caso di omissione.



I vantaggi. La misura risulta conveniente anche perché semplifica le procedure

Chi aderisce non applica la rivalsa dell'Iva

Alessandra Caputo

▣ L'applicazione del regime forfetario comporta notevoli semplificazioni, anche con riferimento agli adempimenti contabili.

Semplificazioni Iva

I contribuenti in regime forfetario non applicano la rivalsa dell'Iva né esercitano il diritto alla detrazione. Essi, pertanto, sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell'imposta, dalla presentazione della dichiarazione annuale, dalla compilazione dello spesometro e dalle comunicazioni black list. Restano obbligati, invece, alla numerazione e conservazione dei documenti contabili ricevuti, alla certificazione dei corrispettivi e all'integrazione delle fatture per le quali risultano debitori di imposta (in quest'ultimo caso il contribuente forfetario deve versare l'Iva ma non può esercitare la detrazione dell'imposta). In sostanza per le fatture attive emesse da un soggetto forfetario l'acquirente non applica il reverse charge; invece il forfetario che riceve una prestazione rientrante nell'inversione contabile applica l'Iva.

L'Agenzia, a tal proposito, ha precisato che le fatture emesse da un forfetario senza applicazione della rivalsa, anche se incassate in un periodo successivo in cui il soggetto è fuoriuscito dal regime, non devono essere integrate con l'Iva in quanto l'operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura.

In caso di passaggio dal ordinario a quello forfetario sussiste l'obbligo di effettuare la rettifica della detrazione Iva ai sensi dell'articolo 19 bis 2 del Dpr 633/1972. Se, a seguito della rettifica della detrazione emerge una eccedenza di credito Iva, la circolare precisa che questo può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione e che tale richiesta di rimborso non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Dpr 633/1972 mentre trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 38 bis sulla esecuzione dei rimborsi.

Imposte dirette

I contribuenti forfetari, come previsto nel comma 64 della legge 190/2014, determinano l'imposta dovuta applicando una imposta sostitutiva del 15% al reddito otte-

nuto moltiplicando i ricavi/compenzi percepiti per un coefficiente di redditività differenziato in base al tipo di attività. Dal reddito determinato forfetariamente possono essere dedotti i contributi previdenziali versati nell'anno; l'Agenzia precisa che l'eventuale eccedenza dei contributi versati da un contribuente che applica il regime forfetario ed è fiscalmente a carico potrà essere dedotta anche dai familiari di cui al comma 433 C.c.

In assenza di uno specifico riferimento, la circolare precisa che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni precedenti quello di adozione del regime forfetario. Allo stesso modo sono da considerarsi non rilevanti fiscalmente le sopravvenienze, sia attive, sia passive.

La circolare delle Entrate: crescono gli obblighi dichiarativi per i contribuenti in regime agevolato

Regime forfettario più trasparente

Più obblighi dichiarativi per i forfettari. I contribuenti che godono del regime fiscale di vantaggio (imposta sostitutiva ordinaria del 15%) devono compilare un apposito prospetto del modello Unico, fornendo una serie di informazioni sulle caratte-

ristiche dell'attività svolta e sui soggetti con i quali hanno avuto rapporti (come ad esempio commercialisti, avvocati, consulenti, fornitori). Lo specifica una circolare delle Entrate sul regime introdotto dalla legge 190/2014.

Bongi a pag. 27

Circolare dell'Agenzia delle entrate. Pensione oltre 30 mila euro, niente agevolazione

Regime forfettario trasparente In Unico le informazioni su caratteristiche e fornitori

DI ANDREA BONGI

Ok al forfait, ma con più obblighi dichiarativi. I contribuenti che godono del regime fiscale di vantaggio (imposta sostitutiva ordinaria del 15%) devono compilare un apposito prospetto del modello Unico, fornendo una serie di informazioni sulle caratteristiche dell'attività e sui soggetti con i quali hanno avuto rapporti (commercialisti, avvocati, consulenti, fornitori). I redditi degli immobili strumentali o patrimoniali sempre fuori dal regime forfettario e allo stesso modo sono irrilevanti sia le plusvalenze che le sopravvenienze attive realizzate in costanza di regime, anche se riferite a beni o attività precedenti all'ingresso nel forfait. La pensione, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, se di importo superiore ai 30 mila euro l'anno, rileva quale nuova causa di esclusione introdotta dalla legge di stabilità 2016. È infine ancora possibile accedere al regime forfettario con effetto dal 1° gennaio 2016: per far ciò occorre però rettificare i documenti già emessi nel corso del 2016 con addebito della relativa imposta entro i prossimi 60 giorni.

Sono queste, in estrema sintesi i principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 10/E di ieri con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sul regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014.

Configurazione del reddito. Diversamente dagli altri regimi ad imposta sostitutiva per le piccole partite Iva, nel nuovo regime a forfait i beni immobili, comunque acquisiti e utilizzati per l'esercizio

dell'attività, non assumono mai rilevanza né in termini di requisiti per l'accesso né per la determinazione del reddito imponibile. Il reddito prodotto dagli eventuali immobili strumentali o patrimoniali del contribuente, si legge espressamente nella circolare di ieri, deve essere imputato come reddito di fabbricati alla persona fisica titolare dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo in regime forfettario.

Sempre in tema di determinazione del reddito del nuovo regime la circolare chiarisce espressamente l'assenza di alcun rilievo fiscale delle plusvalenze delle sopravvenienze attive conseguite in costanza di regime. Ciò anche qualora le stesse siano riferite a beni o ad attività che hanno concorso alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo nei periodi d'imposta precedenti a quello di ingresso nel regime a forfait.

Redditi di lavoro dipendente e/o assimilati. Importanti i chiarimenti contenuti nella circolare in relazione alla nuova causa di esclusione introdotta dalla legge di Stabilità 2016 che impedisce l'accesso al regime per coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di tale natura per importo superiore a 30 mila euro.

In primo luogo le Entrate chiariscono che la cessazione del rapporto di lavoro, per escludere la rilevanza della causa di esclusione, deve necessariamente intervenire nell'anno precedente. Ciò significa che l'interruzione del rapporto di lavoro intervenuta nel corso del 2016 non consente l'accesso immediato al regime forfettario obbligando all'apertura della partita Iva solo dal 1° gennaio 2017.

Attenzione anche al possesso di una pensione di importo superiore al suddetto limite dei 30 mila euro. Tale reddito, in quanto assimilato a quello di lavoro dipendente, assume rilievo, anche in modo autonomo, ai fini della suddetta causa di esclusione.

Accesso tardivo al forfait. Le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016 al regime forfettario sono così profonde e radicali che i soggetti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario possono, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 revocare tale scelta – che normalmente vincola per almeno un triennio – e accedere al regime a tassazione sostitutiva.

Per fare ciò occorrerà rettificare i documenti già emessi nel frattempo procedendo alla regolarizzazione degli eventuali debiti di imposta che potrebbero scaturirne entro il termine massimo di 60 giorni successivi dalla pubblicazione della circolare sul sito delle Entrate o entro la prima liquidazione Iva, se successiva.

La correzione dei documenti già emessi può essere effettuata anche tramite nota di variazione Iva che il cessionario dovrà registrare fatto salvo il diritto alla restituzione di quanto pagato al cedente a titolo di rivalsa.

Le eventuali ritenute d'acconto subite nel frattempo in costanza di regime ordinario, qualora non sia più possibile correggere in tempo utile il documento, potranno essere richieste a rimborso ai sensi dell'articolo 38 del dpr 602/73 o scomputate in dichiarazione nel modello Unico 2016.

Forfettari e compliance nel quadro RS. La circolare di ieri fa luce anche sulle modalità di compilazione del



prospetto contenuto nel quadro RS di Unico 2016 dedicato ai contribuenti in regime forfettario.

Si tratta di un prospetto nel quale tale contribuenti, in quanto esonerati dagli studi di settore, devono adempiere a specifici obblighi informativi relativi all'attività di impresa o di lavoro autonomo dagli stessi svolta. I dati richiesti nel suddetto prospetto devono essere indicati unicamente con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa dal contribuente forfettario. Così dunque per quanto riguarda informazioni relativi ai costi sostenuti il contribuente dovrà indicare soltanto quelli per i quali è in possesso della relativa documentazione fiscale. Poiché il forfettario non è sostituito d'imposta, nei righi RS371, RS372 e RS373, di tale prospetto andranno indicati i dati relativi ai redditi erogati per i quali all'atto del pagamento non sia stata operata la ritenuta alla fonte.

Tra gli altri chiarimenti della circolare merita ricordare inoltre la sopravvivenza, fino ad esaurimento del periodo agevolato o del verificarsi di una causa di esclusione, dei regimi agevolati, quale ad esempio quello dei contribuenti minimi, in essere al 31 dicembre 2014 o 2015.

© Riproduzione riservata



I principali chiarimenti

SEMPLIFICAZIONE

- I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l'Iva in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal dpr n. 633/1972.
- Il regime prevede, inoltre, l'esonero dalle comunicazioni dello *spesometro* e dei dati *black list*.
- Ai fini delle imposte sui redditi coloro che applicano il regime forfettario sono esclusi dagli studi di settore, non subiscono ritenute d'acconto e sono esonerati dall'applicarle, sono, inoltre, esonerati dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

ACCESSO

- Dal 2015 i contribuenti che hanno i requisiti previsti dalla legge e intendono avviare una piccola impresa o attività professionale, possono accedere direttamente al regime al momento della richiesta di apertura della partita Iva.
- I contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, accedono al regime forfettario senza dover fare alcuna comunicazione, preventiva o successiva (come la dichiarazione annuale). Se vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato, sono però obbligati a inviare la comunicazione telematica all'Inps entro il 28 febbraio di ogni anno.

CONFERMA

- La presenza dei requisiti per l'accesso al regime e l'assenza della cause ostative andranno confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Quest'anno, in Unico 2016, i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.

REGIMI TRANSITORI

- I soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive possono applicare le agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di cinque anni).
- I soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio possono continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, anche se hanno iniziato l'attività nel 2015.

Regime forfetario per imprenditori e professionisti: chiarimenti dalle Entrate

05/04/2016



Arrivano i primi chiarimenti per imprenditori e professionisti che vogliono accedere al regime forfetario introdotto dalla **Legge 23 dicembre 2014, n. 190** (c.d. *Legge di Stabilità per il 2015*), che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15%.

È stata, infatti, pubblicata la **Circolare Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E** recante "*Regime forfetario - legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, Stabilità 2015*" che chiarisce alcuni punti fondamentali che riguardano i vantaggi e i dubbi interpretativi dei regimi forfettari, e gli effetti delle modifiche introdotte dalla **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** (c.d. *Legge di Stabilità per il 2016*). La circolare contiene, inoltre, alcuni utili approfondimenti sui requisiti di accesso e sulle caratteristiche del regime in vigore dall'1 gennaio 2015.

I contribuenti più piccoli fanno il pieno di agevolazioni

Il nuovo regime per i piccoli contribuenti è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016. L'imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, ha un'unica aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Le nuove attività beneficiano dell'imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni. Inoltre il regime non prevede limiti di età per accedere, né limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore.

Una bussola alle semplificazioni previste dalla legge

La circolare fornisce indicazioni sulle numerose agevolazioni introdotte per i soggetti di minori dimensioni. In particolare i contribuenti che applicano il regime forfetario non addebitano l'Iva

in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l'esonero dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list. Ai fini delle imposte sui redditi coloro che applicano il regime forfetario sono esclusi dagli studi di settore, non subiscono ritenute d'acconto e sono esonerati dall'applicarle, sono, inoltre, esonerati dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili. I contribuenti devono però assicurare alcuni adempimenti, come quello di certificare i corrispettivi, di numerare e conservare le fatture di acquisto e delle bollette doganali, versare l'Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l'aliquota e la relativa imposta.

Come accedere al forfetario

Dal 2015 i contribuenti che hanno i requisiti previsti dalla legge e intendono avviare una piccola impresa o attività professionale, possono accedere direttamente al regime al momento della richiesta di apertura della partita Iva. Le Entrate chiariscono che i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, accedono al regime forfetario senza dover fare alcuna comunicazione, preventiva o successiva (come la dichiarazione annuale). Se vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato, sono però obbligati a inviare la comunicazione telematica all'Inps entro il 28 febbraio di ogni anno.

In dichiarazione entra la comunicazione sui requisiti

Nella circolare, le Entrate chiariscono che la presenza dei requisiti per l'accesso al regime e l'assenza della cause ostative andranno confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Quest'anno, in Unico 2016, i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.

I regimi abrogati e il periodo transitorio

Dal 1° gennaio 2015 sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati previsti per i contribuenti di minori dimensioni. Per consentire un passaggio graduale alle nuove regole, però, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive possono applicare le agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di cinque anni). Per esempio, un soggetto che ha iniziato una nuova attività nel 2014, e ha applicato il regime fiscale di vantaggio oppure il regime delle nuove attività produttive, potrà applicare le specifiche agevolazioni previste dalla legge (riduzione dell'imponibile di un terzo per il 2015, applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 5% a decorrere dal 2016) fino al 2018. Inoltre, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio possono continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, anche se hanno iniziato l'attività nel 2015.

Parte la nuova campagna per incrementare gli iscritti, un evento in ogni istituto superiore

Its, la scommessa del governo

L'81% dei diplomati lavora, sinergia con l'impresa decisiva

DI EMANUELA MICUCCI

Un'App in stile videogioco, una community social, un video trailer. Poi, un portale web, un kit per le scuole e open day nelle fondazioni. Parte in tutte le scuole superiori italiane la campagna nazionale di comunicazione e orientamento sugli Its. «Per informare correttamente i giovani su cosa sono gli istituti tecnici superiori, favorire la scelta di quello più adatto alle loro attitudini», spiega il sottosegretario all'istruzione **Gabriele Toccafondi**, annunciando la campagna durante la presentazione del monitoraggio 2016 sugli Its. Una rilevazione, curata dall'Indire (si veda *ItaliaOggi* di giovedì scorso), che fa emergere il successo degli istituti: l'81,1% dei diplomati ha un'occupazione a un anno dal conseguimento del titolo, e di questi il 46,8% a tempo indeterminato, il 53,2% a tempo determinato. Per il 90% comunque si tratta di un impiego coerente con il titolo di studio conseguito. «Un successo dovuto alla sinergia con le imprese che fanno parte delle fondazioni Its e che ospitano i ragazzi per una parte dei corsi», spiega il presidente Indire, **Giovanni Biondi**. Numericamente però è ancora poco diffuso: 1235 i diplomati dell'ultimo anno. Ecco perché il Miur e il dicastero del lavoro puntano a incrementare gli iscritti. Il lancio ufficiale della nuova campagna di comunicazioni avver-

rà il 13 aprile al Salone dello Studente di Milano con «The Working opportunity», che vedrà in parallelo l'invio a tutte le scuole superiori di un Pocket Pack con i materiali per realizzare in ogni istituto un evento Its. «L'impegno del Miur», sottolinea il sottosegretario, «è puntare molto sull'orientamento. Poi auspichiamo che il sistema produttivo italiano aumenti corsi e percorsi degli Its. Abbiamo pensato alla campagna di comunicazione e orientamento affidandola agli Its guidati dal Rizzoli di Milano». Una strategia di comunicazione integrata per coinvolgere gli studenti di IV e V superiore e i diplomati con linguaggi innovativi e new media: dallo storytelling al videogioco fantasy, dai social network a una community social, fino al portale web e al kit per le scuole. Tra gli obiettivi, «realizzare uno strumento istituzionale per l'orientamento al sistema terziario secondario non universitario attraverso un portale web in cui trovare tutta l'offerta formativa aggiornata degli Its, navigare per area tecnologica, ambito, geolocalizzare l'Its», aggiunge **Roberto Sella** dell'Its Rizzoli. Importante il coinvolgimento degli uffici regionali e di tutti gli Its attraverso open day e visite guidate. Per sostenere la campagna previsti 4 eventi di lancio: dopo quello della prossima settimana a Milano, all'Its Kennedy di Pordenone, a Bari presso l'Its Cuccovillo e al Miur, il 3 maggio.

© Riproduzione riservata

AL CONVEGNO DEL SALONE DELLO STUDENTE DI MILANO

Lotta al cyberbullismo, necessaria rete prof-genitori

DI ANGELA IULIANO

«Non c'è solo il comportamento violento a danno dei compagni, esistono anche dei siti che illustrano agli adolescenti come diventare anoressici e nascondere ai familiari, come studiare il modo di suicidarsi e così via». Rischi nascosti nel web di cui «non vi è traccia nelle tante discussioni relative ai pericoli di internet, salvo la continua attenzione della polizia postale», sottolinea **Federico Bianchi di Castelbianco**, psicoterapeuta dell'età evolutiva e presidente dell'Istituto di ortofonologia di Roma, tra i relatori del convegno sul cyberbullismo «Educare al rispetto e rispettare gli altri» nella seconda giornata del Salone dello Studente di Milano, dal 13 al 14 aprile a piazza Città di Lombardia (www.salonedellostudente.it). Organizzato da Campus Orienta, Class Editori, Regione Lombardia e Samsung, con il patrocinio di Generazioni Connesse, il convegno punterà i riflettori sul ruolo

della scuola per diffondere conoscenze e informazioni per prevenire e contrastare il cyberbullismo. «Abbiamo una generazione di bambini arrabbiati sin dal nido e, crescendo, questa aggressività diventa violenza», spiega Castelbianco. Spesso in «una miscela esplosiva» con un «forte senso d'ansia». Il punto è che «i ragazzi mascherano tutto, gli adulti non se ne rendono conto», finché non emergono patologie eclatanti.

Al contrario, dice l'esperto a docenti e genitori, bisognerebbe «riflettere su come mai il sentimento di rabbia nasca e cresca e soprattutto fare rete tra scuola e famiglia». Importante «rafforzare il ruolo dei docenti, permettendogli di prendere posizione quando le cose a scuola vanno male». Prendere decisioni, far rispettare le regole. Senza essere conniventi. «Dalla platealità inizia un movimento di attività a favore di una corretta tutela e di una corretta giustizia». Al convegno interverranno, tra gli altri, il Miur con **Marzia Calvano**, **Davide Diamantini** della Bicocca e **Anastasia Buda** di Samsung.

Direttore Responsabile
Pierluigi Magnaschi

DALL'ADEPP

Credito d'imposta da dirottare

Destinare gli 80 mln, di credito d'imposta previsti per gli enti di previdenza a parziale compensazione dell'aumento impositivo sui rendimenti finanziari, alla defiscalizzazione delle prestazioni assistenziali pure. Tale somma, infatti, a causa di problemi di natura tecnico amministrativa sarà difficilmente esigibile. Questa la proposta che arriva dal presidente dell'Adepp (l'Associazione che racchiude gli enti di previdenza provati), Alberto Olivetti per non fare andare perso lo stanziamento da parte dello stato. La proposta del numero uno dell'Adepp si unisce, quindi, all'sos lanciato dal presidente di Cassa dottori commercialisti, Renzo Guffanti, poche settimane fa (si veda *ItaliaOggi* del 17 marzo scorso), quando erano state poste in evidenza delle anomalie in merito al modello approvato dall'Agenzia delle entrate. Ma oltre alle difficoltà legate al credito di imposta l'Adepp, ieri, ha anche posto l'accento sul fatto che «a fronte di 1,5 milioni di iscritti per un totale di 71,9 miliardi di patrimonio», le casse previdenziali «devono poter svolgere il ruolo che gli compete senza essere considerate solo dei bancomat». Una riflessione che giunge anche a seguito dei risultati emersi dallo studio condotto da Euromedia e Adepp avente ad oggetto la conoscenza della realtà degli enti previdenziali da parte del mondo politico istituzionale. L'analisi condotta mostra come tra gli enti di previdenza, pubblici e privati, i politici guardano con maggiore tranquillità, da un punto di vista di sostenibilità del sistema, «agli strumenti assicurativi (26,7%) in primo luogo,

al secondo posto l'Inps (20,0%), in terza posizione i Fondi pensione di secondo pilastro, infine alla Casse di previdenza (13,3%), a pari merito con chi ha indicato nessun ente». Diversa l'opinione dei broker che invece pongono al primo posto per affidabilità proprio le Casse di previdenza (26,7%), al secondo l'Inps, a pari merito con i Fondi pensione (23,3%).

